



CIGD: criteri di calcolo delle settimane



Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare, n. 86/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, con messaggio n. 2825/2020, l'Inps fornisce indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga.

Criteri di calcolo delle settimane

L'articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall'Inps, su domanda dei datori di lavoro. Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito con l'articolo 1, comma 1 che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all'Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane. Conseguentemente, l'Istituto, prima di procedere all'autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte. Considerato che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per 9 settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell'attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, **per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d.**



DI CARLO
& PARTNERS
Avvocati e Consulenti

Tel/Fax 039 59 83 883
Pec: lillo.dicarlo@lecco.pecavvocati.it
Mail: info@studiolegaledicarlo.it
C. F. DCRLLL79L26A089Q - P. Iva 03097290138
Viale Verdi 88/A - Merate (LC) 23807
Str. Padana Superiore 16/18 - Cernusco S. N. (MI) 20063

zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

Accesso alle ulteriori 4 settimane

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).

Con riferimento all'accesso alle ulteriori quattro settimane – circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – si precisa che, **ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le 5 settimane che sono di esclusiva pertinenza dell'Istituto** (articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020). Le procedure informatiche sono adeguate alle indicazioni operative di cui al presente messaggio.

Avv. Lillo Di Carlo